SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 2 LUGLIO 1981 [1]

Smuling-De Leeuw BV
contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, di Rotterdam
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie dei Paesi Bassi)

«Tariffa doganale comune — classificazione delle merci»

Causa 160/80

Massime

Tariffa doganale comune — Voci doganali — «Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali» ai sensi delle voci 13.02 e 13.03 — Nozione — Gomma prodotta industrialmente mediante un procedimento complesso — Esclusione

La classificazione sistematica delle merci nelle varie sezioni e capitoli della tariffa doganale comune osta a che una gomma usata come ispessente e che per natura e per composizione corrisponde ai prodotti indicati nelle voci 13.02 e 13.03 sia classificata in una delle voci del capitolo 13 della TDC, qualora questa gomma sia prodotta industrialmente grazie all' azione del batterio xanthomonas campestris su un brodo di coltura di zucchero di granoturco e di amido di granoturco.

Nel procedimento 160/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Tariefcommissie dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

SMULING-DE LEEUW BV, con sede in Rotterdam,

e

INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN, DI ROTTERDAM,

1 — Lingua processuale: l'olandese.

domanda vertente sull'interpretazione delle voci 13.02, 13.03 e 39.06 B della tariffa doganale comune,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici;

avvocato generale: Sir Gordon Slynn;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Il 25 maggio 1977, la Smuling-De Leeuw dichiarava la importazione di «keltrol, prodotto alto polimero». Secondo la Tariefcommissie, keltrol è il nome commerciale del prodotto vegetale, la gomma xanthan, fabbricata dall'industria biochimica ponendo il batterio xanthomonas campestris in un brodo di coltura composto di zucchero di granoturco e di amido di granoturco, cui siano stati aggiunti azoto, fosfato di potassio e qualche oligoelemento; queste tre ultime sostanze servono alla coltura del microrganismo.

La gomma xanthan si forma mediante metabolismo, cioè grazie agli scambi di batteri. Una volta terminato il processo, il prodotto viene posto nell'alcool isopropilico, indi essiccato e macinato. Non ha più luogo alcuna trasformazione chimica. La gomma xanthan è un eteropolisaccaride con brevi catene laterali, cioè un alto polimero naturale in cui ciascuna frazione del gruppo molecolare è composta di D-mannosio, di D-glucosio e di molecole d'acido D-glucuronico.

Secondo la Tariefcommissie, è pacifico tra le parti che questa gomma, dati la sua struttura, il suo modo di formazione e il suo impiego, corrisponde alle mucillagini e agli ispessenti derivati da vegetali di cui alla voce 13.03 della tariffa doganale comune, a norma della quale non è dovuto alcun dazio all'importazione.

Malgrado ciò, l'ispettore — basandosi su un sistema proprio della tariffa il quale impedirebbe di classificare la merce importata nella voce 13.03 — l'ha classificata nella voce 39.06 B della tariffa doganale comune, di guisa che sarebbe dovuto il dazio del 16 %. Esso ha tenuto ferma la propria decisione respingendo il 28 novembre 1977 il reclamo della Smuling.

Contro questo rifiuto, la ricorrente nella causa principale si è rivolta alla Tariefcommissie chiedendo l'annullamento della decisione dell'ispettore e la classificazione della gomma xanthan nella voce 13.03 C III della tariffa doganale comune, e, in subordine, nella voce 13.02, che nemmeno essa implica la riscossione di un dazio doganale all'importazione.

Le tre voci doganali di cui sopra sono del seguente tenore:

«13.02 Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommo-resine, resine e balsami naturali:

...

B. altri»

«13.03 Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati dai vegetali:

...

C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:

...

III. altri»

«39.06 Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:

...

B. altri».

Dinanzi alla Tariefcommissie, la ricorrente nella causa principale ha sostenuto che, dato il tenore della voce e date le note relative al capitolo 13, il prodotto è designato specificamente nella voce 13.03, di guisa che a norma dell'art. 4, punto 3, lett. a) del Tariefbesluit (regolamento tariffario) del 1960, va classificato sotto questa voce, e che la condizione posta dall'ispettore, secondo cui i prodotti dovrebbero essere ottenuti *direttamente* dai vegetali — non si può desumere dal testo di detta voce, né dalla corrispondente nota esplicativa. Queste due fonti precisano unicamente che il prodotto deve essere derivato: orbene, questa condizione è soddisfatta dallo xanthan. Quanto all'argomento dell' ispettore secondo cui la tariffa doganale comune avrebbe un sistema proprio implicante la classificazione delle merci nella nomenclatura doganale secondo norme particolari a tale effetto, la ricorrente nella causa principale sostiene che vi è certo una logica propria ma che questa è legata ad altre logiche (nella fattispecie, quella chimica) dalle quali essa si

discosta solo espressamente: non è questo il caso nostro.

L'ispettore, dopo aver ricordato la «grande analogia dello xanthan con le gomme e mucillagini dal punto di vista della sistematica biologica e chimica», sostiene che la nomenclatura del Consiglio di collaborazione doganale (CCD) ha una struttura propria che differisce dalle altre sistematiche; orbene, gli autori della tariffa hanno collocato nel capitolo 13 solo i prodotti che si formano naturalmente, e non sono ottenuti su scala industriale; di conseguenza, è possibile unicamente la classificazione nella voce 39.06.

La Tariefcommissie dichiara che «questo prodotto corrisponde, per quanto riguarda la natura e la composizione, ai prodotti designati nelle voci 13.02 e 13.03 e appartiene del pari agli alti polimeri contemplati dalla voce 39.06» e che la classificazione va effettuata secondo le «regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune», in particolare la regola 3, lett. a) secondo la quale «la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale». Orbene, dato che la designazione «gomma naturale» o «mucillagini e ispessenti derivati da vegetali» è più specifica di quella «altri alti polimeri», vanno applicate le voci 13.02 o 13.03 «se la merce importata può essere classificata in ciascuna delle tre voci sopra menzionate». Dato però l'argomento — dedotto dall'ispettore — relativo al sistema della tariffa, la Tariefcommissie ha sospeso il procedimento, e, prima di pronunziarsi, ha rinviato la causa alla Corte affinché questa risolva la seguente questione:

«Se la classificazione sistematica delle merci nelle varie sezioni e nei vari capitoli della tariffa doganale comune osti a che una gomma usata come ispessente e che per natura e per composizione corrisponde alle merci descritte nelle voci 13.02 e 13.03 venga classificata in una delle voci del capitolo 13 della tariffa doganale comune, qualora detta gomma sia prodotta su scala industriale mediante l'azione del batterio xanthomonas campestris su un brodo di coltura di zucchero di granoturco e di amido di granoturco.»

La sentenza di rinvio è stata registrata dalla cancelleria della Corte il 10 luglio 1980.

La Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 3 dicembre 1980 la Corte, a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

II — Osservazioni depositate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte

A — Osservazioni della ricorrente nella causa principale

La *ricorrente nella causa principale* ricorda anzitutto che solo i regolamenti di base del Consiglio, i regolamenti di classificazione della Commissione e la giurisprudenza della Corte hanno forza obbligatoria, mentre le note esplicative e i pareri di classificazione contemplati dalla Convenzione di Bruxelles fanno fede come ausili preziosi per l'interpretazione delle voci doganali.

In secondo luogo essa ricorda del pari che le parti concordano nel ritenere che la gomma xanthan è un ispessente ottenuto da sostanze vegetali e che si tratta di una gomma naturale. Essa rileva tuttavia che a suo parere la descrizione che la Tariefcommissie ne dà è «troppo debole» in quanto essa dichiara che la gomma di cui trattasi «corrisponde per quanto riguarda la natura e la composizione ai prodotti designati nelle voci 13.02 e 13.03», giacché non solo la gomma corrisponde a questi prodotti, ma «è uno dei prodotti menzionati in dette voci doganali». La divergenza dei punti di vista fra le parti emerge solo con la tesi dello ispettore il quale sostiene che «benché il tenore delle voci conduca effettivamente all'applicazione delle voci 13.03 o 13.02, il sistema della tariffa vi si oppone»; orbene, questa tesi è basata non già su una fonte avente forza obbligatoria, ma su una sistematica della tariffa doganale comune. Secondo la ricorrente nella causa principale, la questione sollevata dalla Tariefcommissie tende a chiedere alla Corte se questa opinione dell'ispettore sia esatta, il che implica la soluzione dei tre seguenti problemi:

a) se nell'applicare delle voci doganali di per sé chiare sia cionondimeno lecito basarsi su un'asserita sistematica della nomenclatura della tariffa doganale comune.

La ricorrente sostiene che questo primo problema va risolto in senso negativo, basandosi sulle regole generali per la interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune e più precisamente sulla regola generale di cui alla lettera A.a.

— secondo questa regola «la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dàlle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci o note»; di conseguenza non è lecito discostarsi dal testo delle voci giacché soprattutto grazie all'interpretazione letterale del testo legale si deve ottenere l'uniformità nei circa 80 paesi che applicano la nomenclatura del Consiglio di collaborazione doganale.

In concreto, non essendovi alcun dubbio sul fatto che la gomma xanthan è vuoi «un ispessente derivato da vegetali», vuoi «una gomma naturale», la classificazione di questa gomma va effettuata nelle due voci 13.03 o 13.02.

— Dato che la regola generale d'interpretazione sopra citata stabilisce, in primo luogo, che «i titoli delle sezioni, dei capitoli, o dei sottocapitoli devono essere considerati come puramente indicativi», una sistematica generale della nomenclatura desunta dai titoli delle sezioni e dei capitoli non può essere determinante per la classificazione delle merci.

— Infine, il principio della certezza del diritto impone che la nomenclatura della tariffa sia interpretata in modo identico in tutti gli Stati che hanno aderito alla convenzione. Orbene, accettare la tesi secondo cui «la sistematica della tariffa» può determinare la classificazione implicherebbe l'applicazione diversa della nomenclatura e persino la divergenza rispetto al testo delle voci.

b) se il testo delle voci 13.03 e 13.02 non sia abbastanza chiaro, di guisa che, all'atto della classificazione delle merci in una delle due voci, ci si debba basare su detta sistematica.

In fatto di tariffa doganale comune si è tenuti ad una interpretazione grammaticale molto più rigorosa che in altri campi del diritto. Orbene, la sistematica della tariffa doganale comune costituisce di fatto un'interpretazione dell'intenzione del legislatore e questa non può mai portare ad un'interpretazione in contrasto col testo stesso delle voci. Dato che il testo delle voci 13.03 e 13.02 «è perfettamente chiaro» e che le note esplicative relative a dette voci recano un elenco completo dei vari prodotti delle specie contemplate — certo taluni prodotti specifici non sono classificati nelle voci in cui queste specie sarebbero normalmente classificate, ma per la sola ed unica ragione «che essi sono menzionati espressamente in altre voci» — tutti gli altri prodotti non menzionati altrove devono rimanere classificati nelle voci 13.02 e 13.03. Dunque, tutti gli ispessenti non menzionati altrove, derivati in qualsivoglia maniera da vegetali e tutte le gomme naturali, a prescindere dal modo e dal luogo di produzione, vanno classificati nelle voci 13.02 e 13.03.

c) essendo stato così dimostrato che, per la classificazione nella tariffa doganale comune, la sistematica di questa tariffa non è pertinente, se sia cionondimeno vero che una gomma non può essere classificata nelle voci 13.03 e 13.02 qualora sia preparata su scala industriale.

Secondo la ricorrente nella causa principale, questo problema conduce ad accertare se il testo delle voci stabilisca implicitamente che i prodotti fabbricati industrialmente non possono esservi classificati. Essa sostiene che in tal caso si dovrebbe aggiungere al testo di dette voci: «purché questi prodotti non siano ottenuti su scala industriale». Un'aggiunta del genere sarebbe contraria non solo alle regole citate sotto a) e b), ma anche al principio della certezza del diritto, il quale implica che la classificazione delle merci nella tariffa doganale comune va, in linea di principio, effettuata in base alle loro caratteristiche obiettive. Ne consegue che «sono ... le caratteristiche e le proprietà obiettive dei prodotti che costituiscono il criterio decisivo per la loro classificazione nella suddetta voce doganale», come la Corte ha precisato in particolare nella sentenza 23 marzo 1972 (Henck c/ Hauptzollamt Emden, 36/71, Racc. pag. 187). Perciò, dato che la gomma xanthan corrisponde alle proprietà ed alle caratteristiche delle merci classificate nelle voci 13.02 e 13.03, essa va classificata in dette voci. In ultimo luogo, la ricorrente nella causa principale rileva che il testo delle voci menziona determinati prodotti fabbricati industrialmente e secondo un procedimento più complesso di quello occorrente per la fabbricazione della gomma xanthan, basandosi su questo punto sulla relazione del professor Vliegenthart.

Essa conclude che la questione sollevata dalla Tariefcommissie va risolta in senso negativo.

B — Osservazioni del Governo francese

Secondo il *Governo francese*, l'esame della tariffa doganale comune fa ritenere che la gomma xanthan può essere classificata solo nella voce 39.06. Detto esame mostra infatti che le merci vengono classificate in base a determinati criteri, uno dei principali dei quali è quello del valore aggiunto dei prodotti. Si nota così spesso una differenza rilevante fra i prodotti non lavorati e quelli lavorati. Il Governo francese cita in proposito le diverse classificazioni dei minerali e dei metalli, della verdura non lavorata e di quella lavorata, nonché del corallo grezzo e di quello lavorato. Un criterio del genere non è certo applicabile a tutte le rubriche ma, secondo il Governo francese, il capitolo 13 e le due ultime voci di questo (13.02 e 13.03) rientrano in questo sistema, giacché «queste due voci non possono contenere infatti dei prodotti i quali, come la gomma xanthan, sono elaborati mediante un procedimento biochimico complesso».

— Anzitutto la gomma xanthan non rientra nella voce 13.02.

Essa non può essere infatti equiparata alle gomme lacche, dato che queste possono essere raccolte solo su determinati alberi tropicali. Quanto poi alle altre merci contemplate da detta voce, le note esplicative del Consiglio di collaborazione doganale le descrivono come un «complesso di prodotti naturali» che non hanno costituito oggetto di lavorazioni umane o che abbiano subito solo un trattamento minimo. Il principio che regge questa sottovoce autorizza quindi solo i prodotti non lavorati, il che esclude la gomma xanthan. In determinati casi rarissimi, la gomma xanthan si trova certo allo stato naturale, ma si tratta in questo caso di un prodotto non sfruttato commercialmente. Stando così le cose, il Governo francese ritiene che non sia inconcepibile la distinzione fra la gomma xanthan naturale, che potrebbe essere inclusa nel capitolo 13, e la gomma xanthan ottenuta mediante procedimenti biochimici, che ne andrebbe esclusa.

— La gomma xanthan non rientra neppure nella voce 13.03, essendo troppo complessa per inserirsi nel sistema di classificazione adottato.

Per quanto riguarda infatti la sottovoce A che riguarda i succhi e gli estratti vegetali, le note esplicative precisano che questi prodotti «sono materie prime destinate a varie produzioni» e che ne vanno esclusi «dal momento in cui sono stati aggiunti ad altri prodotti e trasformati in tal modo in preparazioni alimentari, medicamentose od altre». Questa esclusione riguarda la gomma xanthan.

Quanto alla sottovoce B, che riguarda le sostanze pectiche, i pectinati e i pectati, le note esplicative precisano che si tratta di polisaccaridi estratti industrialmente da prodotti naturali. L'inclusione di prodotti estratti industrialmente in questa sottovoce costituisce un'eccezione rispetto al capitolo nel suo complesso e va quindi interpretata restrittivamente. Secondo il Governo francese, inoltre, l'«estrazione» di cui trattasi è un'operazione più semplice di quella da cui deriva la gomma xanthan, la quale appare

molto più il risultato di una «fabbricazione».

Infine, la sottovoce C riguarda l'agaragar e le altre mucillagini ed ispessenti. Orbene, la gomma xanthan non è un agaragar, né un semplice ispessente, dato che viene usata fra l'altro come stabilizzante di sospensione e stabilizzante di emulsione e che la logica della sottovoce esclude i prodotti troppo elaborati. Indubbiamente, le note esplicative classificano in questa rubrica le farine d'indosperme e i grani di carruba «anche se sono stati leggermente modificati mediante trattamento chimico». Questa tolleranza di una leggera modifica fa della classificazione dei prodotti manifatturati un'eccezione, il che suppone anche qui l'esistenza di un principio implicito secondo il quale la posizione può comprendere, salvo eccezioni, solo i prodotti naturali.

Di conseguenza il Governo francese ritiene che la gomma xanthan prodotta mediante un procedimento biochimico complesso e che non può essere classificata altrove «deve trovar posto» nella voce che riunisce gli «altri alti polimeri» (voce 39.06).

C — *Osservazioni della Commissione*

La *Commissione* sostiene che la gomma xanthan può essere classificata solo sotto la voce 39.06 B in quanto

1. si tratta di un alto polimero ottenuto industrialmente mediante azione biochimica;

2. benché la struttura chimica di questa gomma abbia grande analogia con determinati prodotti della voce 13.02, le gomme contemplate in questa voce sono tuttavia di origine naturale e si formano su determinati alberi per essudazione spontanea o in seguito ad incisione, il che trova conferma nelle note esplicative. Di conseguenza, la gomma xanthan non può essere classificata nella voce 13.02;

3. essa non può nemmeno essere classificata nella voce 13.03 giacché non si tratta di un ispessente derivato da vegetali, dato che viene prodotta partendo dall'amido di granoturco il quale è già un derivato vegetale. la gomma xanthan deriva quindi da un procedimento di sintesi molto complesso, mentre le merci classificate nella voce 13.03 sono derivate dai vegetali per via semplice. Non è quindi sufficiente che la gomma xanthan abbia delle proprietà analoghe a quelle degli altri prodotti contemplati nella sottovoce 13.03;

4. di fatto, né le proprietà della merce, né la produzione o meno su scala industriale sono decisive per la classificazione nelle voci 13.02 e 13.03, ma piuttosto il fatto che la gomma xanthan, non essendo un estratto, né un derivato da vegetali ottenuto per via relativamente semplice, è il prodotto di un procedimento industriale in cui la sostanza di partenza — che non è del resto nemmeno un vegetale — subisce modifiche strutturali fondamentali grazie ad un procedimento di sintesi complesso;

5. è inoltre manifesto che nella voce 39.06 è classificato un certo numero di altri alti polimeri e soprattutto determinati polisaccaridi che assomigliano alla gomma xanthan. Dalla nota esplicativa relativa alla voce 39.06 si desume che questa voce non comprende solo alti polimeri artificiali, ma del pari naturali, come ad esempio il destrano, il glicogeno e l'eparina; «sarebbe quindi assurdo non classificare la gomma xanthan nella voce 39.06, giacché essa è del tutto analoga a questi prodotti dal punto di vista della struttura e del metodo di produzione.»

Di conseguenza la Commissione conclude «che vi è incompatibilità fra la classificazione sistematica delle merci nelle varie sezioni e capitoli della tariffa doganale comune e la classificazione in una delle voci del capitolo 13 di una gomma che viene usata come ispessente e che, per natura e per composizione, corrisponde alle merci menzionate nella voci 13.02 e 13.03 qualora questa gomma venga prodotta in modo industriale grazie all'azione di batteri su un brodo di coltura di zucchero di granoturco o di amido di granoturco idrolizzato da enzimi».

III — La fase orale

Nell'udienza del 26 marzo 1981, il ricorrente nella causa principale, con gli avvocati P. N. Droog e D. Van Vliet, assistiti dai proff. dott. J. E. G. Vliegenthart, B. Lindberg e K. Wallenfels come periti, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Robert C. Fischer, in qualità di agente, hanno svolto difese orali e hanno risposto alle domande della Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 maggio 1981.

In diritto

1 Con ordinanza 27 giugno 1980, pervenuta alla Corte il 10 luglio 1980, la Tariefcommissie dei Paesi Bassi ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione delle voci 13.02, 13.03 e 39.06 B della tariffa doganale comune (TDC).

2 Questa domanda d'interpretazione è stata proposta nell'ambito di una lite vertente sulla classificazione doganale di «Keltrol F», o gomma «xanthan», importato nei Paesi Bassi dalla ditta Smuling-De Leeuw di Rotterdam e classificato dall'Inspecteur der invoerrechten en accijnzen (in prosieguo: l'ispet-

tore) di Rotterdam nella voce 39.06 B della TDC. Questa classificazione ha come conseguenza l'applicazione di un dazio doganale all'importazione del 16 %.

3 L'importatore proponeva anzitutto un ricorso amministrativo contro la classificazione, indi, essendo stato tenuto fermo il provvedimento iniziale, adiva la Tariefcommissie chiedendo l'annullamento del provvedimento e la classificazione della merce nella voce 13.03 C III della TDC, e, in subordine, la classificazione nella voce 13.02, classificazioni che implicano entrambe l'esenzione dal dazio.

4 Le tre voci doganali di cui trattasi sono del seguente tenore:

«13.02 Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:

...

B. altri»

«13.03 Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati dai vegetali:

...

C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:

...

III. altri»

«39.06 Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:

...

B. altri».

5 La Tariefcommissie, avendo accertato che la merce di cui trattasi «corrisponde, per quanto riguarda la natura e la composizione, ai prodotti desi-

gnati nelle voci 13.02 e 13.03 e appartiene del pari agli alti polimeri contemplati dalla voce 39.06», ritiene che vada applicata la regola generale 3 a) per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, secondo la quale «la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale». Di conseguenza, questo giudice è del parere che vadano applicate le voci 13.02 o 13.03. Avendo però l'ispettore dedotto un mezzo relativo al sistema della tariffa, cioè che le merci prodotte mediante procedimenti industriali biochimici — come la merce di cui trattasi — non possono essere classificate, nemmeno se sono perfettamente uguali ai prodotti naturali, nel capitolo 13 le cui voci si riferiscono ai prodotti ottenuti con un procedimento artigianale semplice, la Tariefcommissie ha ritenuto che vi fosse un problema d'interpretazione della TDC e che fosse suo obbligo chiedere alla Corte di pronunziarsi su tale questione interpretativa.

6 Questo giudice ha quindi sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte la seguente questione:

«Se la classificazione sistematica delle merci nelle varie sezioni e nei vari capitoli della tariffa doganale comune osti a che una gomma usata come ispessente e che per natura e per composizione corrisponde alle merci descritte nelle voci 13.02 e 13.03 venga classificata in una delle voci del capitolo 13 della tariffa doganale comune, qualora detta gomma sia prodotta su scala industriale mediante l'azione del batterio xanthomonas campestris su un brodo di coltura di zucchero di granoturco e di amido di granoturco.»

7 Dalla formulazione della questione e dalla motivazione del provvedimento di rinvio si desume che si tratta di stabilire se la merce di cui è causa vada classificata come gomma «naturale» ai sensi della voce 13.02, ovvero tra le «altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali» ai sensi della voce 13.03 C III, o ancora tra gli «altri alti polimeri», ai sensi della voce 39.06 B.

8 Stando ai dati emersi dinanzi alla Corte e al tenore stesso del provvedimento di rinvio, si tratta essenzialmente di decidere se la scelta fra le varie classifi-

cazioni possibili vada determinata dalla presa in considerazione del fatto che la merce di cui trattasi viene prodotta industrialmente. Benché infatti la questione stessa usi l'espressione di produzione «su scala industriale» («op industriële schaal»), la tesi dell'ispettore viene riassunta dallo stesso giudice, nella motivazione del provvedimento, come attinente al sistema della tariffa la quale distinguerebbe i prodotti «naturali» o «ottenuti con un procedimento artigiano semplice», dai prodotti «industriali» o, come nel caso nostro, «fabbricati mediante la biochimica». La differenza in discussione riguarda quindi il modo in cui il prodotto viene elaborato piuttosto che le quantità prodotte.

9 La classificazione della gomma di cui è causa nelle voci 13.03 o 13.02 della TDC contrasta, non solo col tenore delle stesse voci, ma anche con la logica del capitolo 13 dedicato, all'epoca dei fatti di causa, alle «materie prime vegetali per tinta o per concia» nonché alle «gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali». Indipendentemente dalle versioni linguistiche della tariffa, la caratteristica che interessa il problema in esame è la natura di «estratti vegetali» dei prodotti contemplati, cioè il fatto che essi sono il risultato della separazione di un ingrediente di un vegetale o di un prodotto vegetale naturale. Stabilito questo, la classificazione eccezionale in questo capitolo di prodotti ottenuti mediante la trasformazione di sostanze vegetali dovrebbe essere espressamente menzionata nella descrizione delle merci che rientrano in detto capitolo.

10 Ciò non avviene per la gomma xanthan. È d'altro canto logico che questo prodotto non costituisca oggetto di una descrizione speciale nel capitolo 13, giacché esso non corrisponde, per natura, ad un estratto vegetale. Si tratta infatti di un prodotto molto elaborato che è ottenuto mediante trasformazione chimica industriale nel corso della quale il batterio xanthomonas campestris, posto in un brodo di coltura composto di zucchero di granoturco o di amido di granoturco — cui vengono aggiunti azoto, fosfato di potassio e qualche oligo-elemento, sostanze che servono per la coltura del microrganismo — trasforma mediante metabolismo gli ingredienti del miscuglio in cui viene immerso per costituire la gomma xanthan. Il prodotto così ottenuto viene indi immerso nell'alcool isopropilico, essiccato e infine macinato. Dato questo procedimento si può concludere che, anche se degli estratti vegetali

entrano nella composizione del brodo di coltura e se la trasformazione di questo viene effettuata da un agente biologico, il prodotto finito deriva, non già dalla separazione di un ingrediente naturale di un vegetale o estratto vegetale, ma da una trasformazione chimica effettuata industrialmente. La gomma xanthan non è perciò più un derivato dei vegetali, ma una sostanza originale prodotta secondo un procedimento industriale di profonda trasformazione chimica. In proposito, va rilevato che dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente nella causa principale si desume che i prodotti menzionati nella voce 13.03 sono ottenuti, o naturalmente, o mediante soluzione, o mediante trasformazione chimica relativamente semplice.

11 La questione va quindi risolta dichiarando che la classificazione sistematica delle merci nelle varie sezioni e capitoli della tariffa doganale comune osta a che una gomma usata come ispessente, anche se per natura e per composizione corrisponde ai prodotti indicati nelle voci 13.02 e 13.03, sia classificata in una delle voci del capitolo 13 della TDC, qualora questa gomma sia prodotta industrialmente grazie all'azione del batterio xanthomonas campestris su un brodo di coltura di zucchero di granoturco e di amido di granoturco.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Governo della Repubblica francese non possono dar luogo a rifusione.

13 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Tariefcommissie, con ordinanza 27 giugno 1980, dichiara:

La classificazione sistematica delle merci nelle varie sezioni e capitoli della tariffa doganale comune osta a che una gomma usata come ispessente, anche se per natura e per composizione corrisponde ai prodotti indicati nelle voci 13.02 e 13.03, sia classificata in una delle voci del capitolo 13 della TDC, qualora questa gomma sia prodotta industrialmente grazie all'azione del batterio xanthomonas campestris su un brodo di coltura di zucchero di granoturco e di amido di granoturco.

Pescatore Touffait Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 luglio 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione

P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIR GORDON SLYNN DEL 21 MAGGIO 1981 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

La presente causa riguarda una partita di cinque fusti da 100 lb di una sostanza chiamata «Keltrol F», prodotta dalla Kelco Division della Merck & Co. Inc., un'impresa americana, e importata nei Paesi Bassi dalla Smuling-De Leeuw BV (che chiamerò: «Smuling»). Keltrol F

1 — Traduzione dall'inglese.